




Covid 19: l'evoluzione normativa, e l'analisi delle responsabilità

GLI INTERVENTI NORMATIVI EMERGENZIALI



LO SVILUPPO DELLA NORMATIVA ITALIANA



LO SVILUPPO DELLA NORMATIVA ITALIANA

Protocollo per
il contrasto e il
contenimento
della diffusione
del virus
Covid-19
negli ambienti
di lavoro del 14
marzo 2020

DPCM del
22 marzo 2020

DPCM 01
aprile 2020

Decreto
Legge n. 18
del 17
marzo 2020
(Decreto
#Curaitalia)

Decreto
Legge 24
marzo 2020

?



LO SVILUPPO DELLA NORMATIVA SALUTE E SICUREZZA

D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81

Testo coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106


TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

(Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 - Suppl. Ordinario n. 108)

(Decreto integrativo e correttivo: Gazzetta Ufficiale n. 180 del 05 agosto 2009 - Suppl. Ordinario n. 142/L)

REV. APRILE 2019



**Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure
di contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli
ambienti di lavoro**

ART. 2087, codice civile

L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

ART. 42, Decreto Cura Italia
17 marzo 2020

2. Nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all'INAIL che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell'infortunato. Le prestazioni INAIL nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell'infortunato con la conseguente astensione dal lavoro. I predetti eventi infortunistici gravano sulla gestione assicurativa e non sono computati ai fini della determinazione dell'oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico di cui agli articoli 19 e seguenti del Decreto Interministeriale 27 febbraio 2019. La presente disposizione si applica ai datori di lavoro pubblici e privati.

ART. 589, Codice Penale

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

LE RESPONSABILITA' DEL DATORE DI LAVORO

ART. 590, Codice Penale

Chiunque cagiona ad altri per colpa una **lesione personale** è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima [c.p. 583], della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni. (7)

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale

LE RESPONSABILITA' DEL DATORE DI LAVORO

Responsabilità amministrativa

Applicazione dell'art. 25 Septies del D.Lgs. 231/01

IL PERCORSO DELLE RESPONSABILITA'

Art. 42 – DL 17 marzo 2020: l'infezione da Covid contratta in ambiente di lavoro si equipara ad infortunio

Si applica la sequenza dell'accertamento delle responsabilità: partendo dai soggetti dotati di responsabilità apicali nell'organigramma H&S

CODICE PENALE: art. 589 e 590

CODICE CIVILE: risarcimento del danno ex art. 2087

RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA: applicazione dell'art. 25 septies del D.Lgs. 231/01

COSA POSSO FARE PER DIMOSTRARE DI ESSERMI MOSSO ADEGUATAMENTE?

Applicazione del TU Salute e Sicurezza



Valutazione del Rischio

Gestione Emergenza

DUVRI

Formazione ed Informazione

DPI

Applicazione del Protocollo 14 Marzo 2020



Gestione Accessi

Distanze

Smart Working

Corretto comportamento

Analisi comportamentali

GRAZIE PER L'ATTENZIONE